

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**

Mod. R60E/03 - LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA E' Euro

CONTRAENTE

POLIZZA N°	440280910	AGENZIA	634
CONTRAENTE/ASSICURATO	CENTRO COMUNALE SPORTIVO LIBERTAS		COD. FISCALE 92038390065
DOMICILIO	STRADA DELLA STRADELLA 27 - 15067 - NOVI LIGURE (AL)		
DECORRENZA ORE 24 DEL	23 01 2024	SCADENZA ORE 24 DEL	23 01 2025
	giorno mese anno		giorno mese anno
EMISSIONE 1ª QUIETANZA	23 07 2024		
	giorno mese anno		
POLIZZE SOSTITUITE			
Sconto sostituzione su 1ª rata			

PREMIO RATA INIZIALE**PREMIO RATE SUCCESSIVE**

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
 					

MASSIMALI**L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME****GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:****3.000.000,00**

per ogni sinistro con il limite di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

fino a concorrenza del limite di

3.000.000,00

per ogni sinistro

3.000.000,00

per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**3.000.000,00**

per ogni prestatore di lavoro

ALLEGATI MODELLI

R60 ed. 07 /03	GIPRY	APTRAC	3503						
----------------	-------	--------	------	--	--	--	--	--	--

Categoria Rischio: 1

ACQ.	BME	P. VENDITA A	00	GEST.	BME	P. VENDITA G	00	Part.	00000
------	------------	--------------	-----------	-------	------------	--------------	-----------	-------	--------------

CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo **NUMERO UNITA' ASSICURATE**

~~_____~~ premio unitario di Euro ~~_____~~.

Sconto per durata **0,00** circa.

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di Euro ~~_____~~ (oltre all'imposta).

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

Esercente una associazione sportiva denominata CENTRO COMUNALE SPORTIVO LIBERTAS NOVI LIGURE A.P.S. con attività di promozione, organizzazione, partecipazione gestione e controllo di gare, prove e raduni automobilistici e motoristici, svolte direttamente e/o in collaborazione e coordinamento con altre associazioni sportive aggregate in aere chiuse alla circolazione, con manifestazioni che si svolgono sul Territorio italiano e nella Repubblica di San Marino con un massimo di spettatori 200.

E' esclusa ogni attività professionale e/o contrattuale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di Euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 500,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

2) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

a) fino a concorrenza di un importo di Euro 100.000,00, restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.

b) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10 per cento, col minimo assoluto di Euro 2.500,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

3) DANNI DA INCENDIO - SEDI AZIENDALI

A parziale deroga dell'art.3 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi conseguenti ad incendio delle sedi aziendali- e delle cose in esse contenute - ove si svolge l'attività descritta in polizza.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose -compresi gli immobili e le loro pertinenze- che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante "Assicurazione incendi" e, comunque, in caso di sua inoperatività, in eccesso, per ogni sinistro, all'importo di Euro 52.000,00, che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato.

4) DANNI A COSE CONSEGNATE

A parziale deroga dell'Art. 3 lett. c), d) ed f) delle C.G.A., e semprechè esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per i danni materiali e comunque con il limite di Euro 30.000,00 per anno assicurativo, sino alla concorrenza massima per ogni danneggiato di Euro 3.000,00 e comunque con una franchigia di Euro 150,00 per ogni danneggiato, i danni materiali sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 C.C., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento, nonchè quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonchè attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni.
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande.

Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;

- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

5) clausola a testo libero per integrazioni

1" face="Courier">LEGGE 990

1" face="Courier">Si conviene tra le parti che restano esclusi tutti i danni rientranti nella legge 990

1" face="Courier">DANNI ARRECATI A TERZI, ESCLUSI I PARTECIPANTI, DURANTE COMPETIZIONI SPORTIVE E RELATIVE PROVE

1" face="Courier">Premesso che l'Assicurato organizza o prende parte a competizioni sportive (amatoriali e/o agonistiche) e relative prove, ed a parziale deroga di quanto previsto nelle precedenti esclusioni di polizza, la garanzia copre i danni arrecati a terzi.

1" face="Courier">Sono esclusi i danni subiti dai partecipanti durante le attività strettamente connesse allo svolgimento delle prove e relative competizioni sportive.

1" face="Courier">Non sono considerati terzi gli arbitri, direttori e giudici di gara e i commissari di percorso.

1" face="Courier">R.C. DIRETTORI DI GARA

1" face="Courier">E' coperta la responsabilità civile derivante ai soli DIRETTORI DI GARA, in conseguenza di fatti propri accidentali involontariamente cagionati ai partecipanti.

1" face="Courier">SMERCIO NEGOZI (INGROSSO E DETTAGLIO)

1" face="Courier">L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, durante il periodo di efficacia della polizza, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti nello stesso esercizio, per i quali fermo il massimale di polizza e con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun sinistro, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni corporali dovuti a vizio o difetto

originario del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla vendita e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, purché denunciati all'Assicurato entro la medesima data, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse o ai beni di cui diviene parte, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

1" face="Courier">ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI

1" face="Courier">La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi e del tempo libero, compresi in garanzia le operazioni di montaggio / smontaggio stands.

1" face="Courier">L'assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc...). Non sono compresi in garanzia i danni ad attrezzature in genere e strumenti musicali, i danni ai locali e arredi ove si svolgono le manifestazioni, i danni derivanti dalla partecipazione ed uso dei cavalli, i danni derivanti da manifestazioni pirotecniche.

1" face="Courier">Per quanto riguarda i danni corporali subiti da artisti e orchestrali, l'efficacia della copertura è limitata ai soli casi di morte, lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p..

1" face="Courier">Per la validità della garanzia l'assicurato ha l'obbligo di comunicare la data della manifestazione prima del suo inizio mediante comunicazione con mail certificata, fax o telegramma.

1" face="Courier">CLAUSOLA DI REVISIONE A SCADENZA

1" face="Courier">Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste dal contratto per il pagamento del premio. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.

INTEGRAZIONE ART. 1) LETT A) CGA

A parziale integrazione di quanto previsto dall'Art, 1 lett A) delle CGA, ai fini dell'operatività della garanzia "Responsabilità civile verso terzi", sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di EURO 2.500,00; in ogni caso, per la presente estensione di garanzia, il limite massimo di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione non sarà superiore ad una somma pari al 10% del massimale RCT previsto dalla presente polizza.

INTEGRAZIONE ESCLUSIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 delle CGA, si rendono operanti le seguenti ulteriori esclusioni:

- ESCLUSIONE RISCHIO TERRORISMO

Dalla garanzia s'intendono esclusi i danni:

1) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

2) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

- ESCLUSIONE RISCHI AEROPORTUALI, OFF SHORE E DANNI PATRIMONIALI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti a lavori effettuati:

- all'interno della cosiddetta "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili e ai relativi passeggeri;

- nell'ambito di infrastrutture ubicate in zona "offshore";

Si precisa che l'assicurazione non comprende i danni patrimoniali in genere, intendendosi per danno patrimoniale il pregiudizio economico che non sia conseguente a morte, lesioni personali

e/o distruzione o deterioramento di cose.

- ESCLUSIONE DANNI DI NATURA CONTRATTUALE

Sono esclusi dall'assicurazione i danni riconducibili a responsabilità di natura contrattuale (ex artt. 1218 e ss c.c.) a carico dell'Assicurato.

- BONIFICA, PULIZIA, LAVAGGIO, MANUTENZIONE SERBATOI, VASCHE, CISTERNE E SILOS -
ESCLUSIONE

La presente polizza esclude i danni derivanti da attività svolte all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011.

DEROGA ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5 delle CGA, fermo restando quanto previsto da "Sanction clause" e "clausola di esclusione territoriale", l'assicurazione RCT vale per i danni verificatisi in tutto il Mondo, con esclusione dei danni verificatisi all'interno dei territori di USA, Canada e Messico.

DL81 - NUOVI RIFERIMENTI AL D.LGS.81/2008

I riferimenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, generali e particolari, al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 494/1996 - decreti abrogati e recepiti nel d.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - si intendono abrogati e sostituiti dal riferimento al d.lgs. 81/2008 medesimo e successive modifiche.

In particolare eventuali riferimenti:

- al Servizio di prevenzione e protezione, di cui al decreto 626/1994, si intendono ora fatti agli artt.31 e segg. del decreto 81/2008;
a lavori in cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto 494/1996, di intendono ora fatti agli artt. 88 e segg. del decreto 81/2008

INTEGRAZIONE ART. 1) LETT B) CGA

A parziale integrazione di quanto previsto dall'Art, 1 lett B) delle CGA, ai fini dell'operatività della garanzia "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro", si intendono parificati ai dipendenti ed ai lavoratori parasubordinati i prestatori d'opera che, nel rispetto della legislazione Italiana in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento dell'accensione della polizza, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente nell'esercizio delle attività descritte in polizza e svolte nell'ambito delle unità produttive dell'Assicurato, incluse le persone fisiche:

1) distaccate temporaneamente presso altre aziende italiane aderenti alla presente convenzione, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;

2) per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato. Fermo restando che:

a. la presente garanzia spiega i suoi effetti unicamente per la responsabilità civile attribuibile all'Assicurato in qualità di committente;

b. restano comunque esclusi i danni conseguenti a rischi specifici propri dell'attività dei soggetti diversi dall'Assicurato;

INTEGRAZIONE ESCLUSIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Si precisa che sono esclusi dalla copertura assicurativa prevista dall'Art, 1 lett B) delle CGA gli infortuni subiti da prestatori di lavoro conseguenti a:

1. impiego di velivoli e/o aeromobili;
2. lavori svolti nell'ambito di piattaforme ubicate in zona "off shore".

REGOLAZIONE DEL PREMIO (IL SEGUENTE ARTICOLO SOSTITUISCE L'ART. 12 DELLE CGA)

Qualora il premio sia convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso si intende anticipato in via provvisoria a norma del precedente art. 6 sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti in polizza relativa e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'/gli elemento/i suddetto/i, fermo il premio minimo stabilito nella Scheda di polizza relativa alla Sezione.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda degli elementi variabili indicati in polizza:

il totale degli importi relativi alle voci " Salari e stipendi" e "Quota TFR", esclusi "Oneri Sociali", risultanti dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di

regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente denominato in Scheda di polizza "Salari e stipendi + Quota TFR");

L'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente denominato in polizza "Ricavi delle vendite e delle prestazioni").

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

L'eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai proprio obblighi, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.

Per i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.

Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il libro unico del lavoro e il registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi.

Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

6) VISITE GUIDATE - CORSI PROFESSIONALI - CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

7) QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato, che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

8) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 sempreché:

- L'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidita', stillicidio od insalubrita' dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 103,29= per ciascun sinistro.

9) POSSESSO REQUISITI DI LEGGE

L'operativita' della garanzia e' subordinata al possesso, da parte del Titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attivita' da essi svolta.

10) DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attivita' svolta si puo' avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che e' compresa in garanzia la responsabilita' che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

11) GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonche' attivita' ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessita' dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilita' civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attivita' alle quali sono preposti;
- dalla proprieta' e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualita' di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Ferma restando l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

12) COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione e' altresì operante per la responsabilita' civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprieta' dell'Assicurato stesso ne' da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00= per ogni sinistro.

13) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilita' civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

14) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti in genere ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono, altresì, esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

15) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

16) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

17) PLURALITÀ DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

18) BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che:

- l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- l'Assicurato stesso corrisponda all'infrascritta Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di Legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, col minimo assoluto di sei mesi di premio.

19) DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dall'art. 1 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

20) DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

21) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Rischio Cyber (Ver. 20221129)

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi **"Sistema Informatico"**
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **"Sistema Informatico"**.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **"Sistema Informatico"**.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

CLAUSOLA RISCHIO CYBER

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **"Atto Cyber"** (->definizione) e **"Incidente Cyber"** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il

fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o Territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE


Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 12 pagine.

Generali Italia S.p.A.


Il Contraente/Assicurato

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

Art. 7 - (tacito rinnovo del contratto);

Art. 8 - (recesso del contratto in caso di sinistro);

Art. 9 - (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);

Art. 10 - (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);

Art. 11 - (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);

Art. 12 - (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);

Art. 16 - (deroga alla competenza territoriale).



Il Contraente/Assicurato

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____.

Agente od esattore